

Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 349/07

Prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la remunerazione agli esercenti la maggior tutela. Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2007

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07).

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07 (di seguito: deliberazione n. 240/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 (di seguito: TILP);

- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 – 2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007 n. 333/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, “Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato” (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2007, atto n. 46/07, “Schema di testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 Terzo documento per la consultazione”;
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 47/07, “Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07, “Commercializzazione di energia elettrica e gas naturale nei mercati al dettaglio: orientamenti in tema di prezzi di commercializzazione nella vendita nell'ambito dei servizi di tutela e della remunerazione delle attività di commercializzazione nei medesimi servizi” (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007).

Considerato che:

- la legge n. 125/07 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100'000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che tali imprese distributrici debbano costituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita;
- la medesima legge prevede che il servizio di maggior tutela sia erogato dalle imprese di distribuzione, attraverso apposite società di vendita ai sensi di quanto espresso al precedente alinea, e che il soggetto titolare del servizio si approvvigioni dell'energia elettrica dalla società Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente unico), che continua ad essere garante della fornitura ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela, ma che non svolge direttamente l'attività di commercializzazione;
- l'articolo 7 del TIV definisce le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ai quali eroga tale servizio e che tra le condizioni economiche è compreso il corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita);
- la remunerazione dell'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio agli esercenti la maggior tutela è attualmente definita attraverso l'applicazione del corrispettivo PCV che, con riferimento al secondo semestre del 2007, è stato transitoriamente fissato ad un livello pari alla previgente componente a copertura

dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita ai clienti dell'allora mercato vincolato (componente COV);

- con le deliberazioni n. 208/07 e n. 240/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità di remunerazione dell'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, sia in termini di riconoscimento del livello dei costi per i soggetti esercenti, sia in termini di articolazione del corrispettivo da applicare ai clienti finali rientranti nei sistemi di tutela a copertura di tali costi.

Considerato, inoltre, che:

- con il documento per la consultazione 30 novembre 2007 l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti circa la regolazione economica per quanto attiene alla definizione del corrispettivo PCV che gli esercenti devono applicare ai clienti in maggior tutela, nonché gli aspetti di remunerazione dei costi sostenuti dai medesimi esercenti la maggior tutela per l'attività di commercializzazione, prevedendo in particolare che:
 - il corrispettivo PCV venga determinato sulla base di criteri di mercato e commisurato alla remunerazione che dovrebbe ricevere un soggetto attivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero non integrato nella filiera elettrica;
 - i criteri di determinazione del corrispettivo PCV debbano essere tali da non alterare la concorrenza o creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero, da garantire parità di trattamento tra i clienti aventi le medesime caratteristiche, indipendentemente dal servizio erogato, e da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione;
 - debba essere assicurata agli esercenti la maggior tutela una congrua remunerazione riferita ai costi efficienti per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione relativamente al servizio erogato;
- con il medesimo documento per la consultazione 30 novembre 2007 l'Autorità ha proposto:
 - un assetto in cui, con riferimento ai clienti di piccola dimensione, il venditore risulti l'unico soggetto che si interfaccia con il cliente finale, con riferimento a tutti i rapporti commerciali e alla richiesta di prestazioni anche relative a interventi di natura tecnica che richiedono il coinvolgimento dell'impresa distributrice, salvo gli interventi riguardanti i guasti e le emergenze;
 - un intervallo per il livello del corrispettivo PCV, differenziato per ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, definito sulla base di informazioni relative ai costi per servire i clienti di piccola dimensione raccolte presso alcuni venditori sul mercato libero, tenendo conto delle funzioni svolte nell'ambito dell'attività di commercializzazione nel mercato libero e, per ciascuna funzione, del tipo di investimento richiesto e della natura di costo (fisso o variabile);
 - un intervallo per il livello della remunerazione degli esercenti la maggior tutela con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di tali soggetti; e che tale livello, anche in relazione ad alcune criticità ed incertezze sui dati raccolti, sia definito

- esclusivamente sulla base dei dati 2006 senza previsione di aggiornamento dei meccanismi di *price cap* per riportare tali dati all'anno 2008, prevedendo comunque un'articolazione della remunerazione in una quota fissa e in una quota dipendente dalla quantità di energia elettrica venduta, sulla base delle percentuali di costi variabili evidenziata dagli esercenti la maggior tutela;
- di prevedere una verifica degli eventuali squilibri tra costo, definito sulla base delle rilevazioni contabili, e remunerazione a copertura dei costi commerciali degli esercenti la maggior tutela, prevedendo opportuni meccanismi di compensazione per riportare il livello della remunerazione ai costi determinati sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2008, nei casi in cui i ricavi risultino superiori/inferiori ad una soglia, orientativamente fissata pari al 5%;
 - di valutare, in un'ottica di lungo periodo, la necessità di definire opportuni meccanismi di compensazione per gli esercenti la maggior tutela che hanno costituito apposite società separate, nei casi in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela diminuisca progressivamente fino ad un livello tale da non garantire la copertura dei costi fissi;
 - che la differenza tra i ricavi conseguiti dall'esercente la maggior tutela dall'applicazione del corrispettivo PCV e la remunerazione riconosciuta per l'erogazione del servizio, sia destinata ad un apposito fondo a beneficio di tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, indipendentemente dall'appartenenza ai regimi di tutela o al mercato libero;
- dall'esame delle risposte al documento per la consultazione 30 novembre 2007 è emerso:
 - una generale condivisione della proposta di assetto che prevede, con riferimento ai clienti di piccola dimensione, il venditore come unico soggetto che si interfaccia con il cliente finale in merito a tutte le richieste di prestazione, ad eccezione degli aspetti connessi alla segnalazione di guasti ed emergenze; la maggior parte degli operatori ha sottolineato come tale assetto debba essere implementato prestando particolare attenzione alla corretta definizione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel mercato;
 - una generale condivisione circa la completezza della descrizione svolta dall'Autorità sulle funzioni svolte nell'ambito dell'attività di commercializzazione nella vendita;
 - la necessità di tenere maggiormente in considerazione il rischio creditizio, sia nei livelli di PCV, sia nei livelli di remunerazione riconosciuti ai soggetti esercenti il servizio di maggior tutela, con particolare riferimento al rischio di mancato incasso dovuto all'aumento della variabilità del numero dei clienti serviti in un mercato liberalizzato ed alla completa definizione della regolazione in materia di morosità del cliente finale, attraverso il riconoscimento della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti;
 - l'esigenza, manifestata da alcuni operatori, di rendere omogenea l'articolazione dei livelli di remunerazione riconosciuti agli esercenti la

maggior tutela con l'articolazione dei livelli di PCV, prevedendo una componente solo in quota fissa.

Considerato, inoltre, che:

- il livello di remunerazione degli esercenti la maggior tutela deve essere definito sulla base dei costi operativi, tra cui il costo del personale, i costi per servizi e gli ammortamenti, calcolati secondo criteri economico-tecnici, e di una congrua remunerazione del capitale investito;
- il livello del tasso di remunerazione, determinato come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), deve essere fissato sulla base del rischio sistematico dell'attività che comprende principalmente il rischio creditizio e, conseguentemente, deve essere fissato scontando l'eventuale riconoscimento esplicito della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti.

Considerato, infine, che:

- l'articolo 1, comma 1 della legge n. 125/07 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
- il TIV agli articoli 18 e 25 ha posto in capo alle imprese distributrici obblighi di messa a disposizione, per via informatica, dei dati necessari alla gestione dei rapporti di fornitura agli utenti del trasporto per i punti di prelievo non trattati orari;
- il TIV all'articolo 25 ha stabilito che, a valere dall'1 luglio 2007, si applichino al servizio di maggior tutela le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato; conseguentemente, in particolare, tutti i punti di prelievo ricompresi nel servizio di salvaguardia sono trattati orari;
- il TILP all'articolo 4 ha stabilito che, dall'1 aprile 2008, anche tutti i punti di prelievo di bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 55 kW dotati di misuratore orario o di misuratore elettronico siano trattati orari, a prescindere dal servizio di vendita usufruito;
- il venditore è controparte acquirente del contratto di trasporto con l'impresa distributtrice, laddove il titolare del punto di prelievo ha dato mandato senza rappresentanza alla sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento al proprio venditore;
- la normativa vigente non prevede esplicitamente la messa a disposizione al venditore delle misure di prelievo mensile dei punti trattati orari necessarie per la gestione dei contratti di fornitura, segnatamente per la fatturazione del servizio di trasporto;
- nelle condizioni di cui ai precedenti alinea, il venditore ha titolo a ricevere i dati di misura in quanto utente del trasporto e del dispacciamento con riferimento al punto di prelievo; l'accesso a tali dati deve essere garantito al venditore e le modalità per tale accesso devono quindi essere tali da facilitare l'acquisizione dei dati da parte del medesimo venditore, in particolare in presenza di un elevato numero di punti di prelievo afferenti al medesimo venditore;

- nel documento per la consultazione 12 marzo 2007 è stata illustrata una soluzione di carattere transitorio, in vista di una ridefinizione unitaria dei flussi informativi nell'ambito dell'aggregazione delle misure, che permetta un accesso efficiente con modalità informatica ad ogni venditore utente del trasporto ai dati registrati nel mese precedente dai punti di prelievo trattati orari, eventualmente con accesso autorizzato unificato per tutti i punti di prelievo nella propria competenza in caso di utilizzo di portale *web*;
- le risposte al documento di consultazione hanno evidenziato un consenso pressoché unanime alla soluzione di carattere transitorio dell'Autorità di cui al precedente alinea da parte degli operatori della vendita e la fattibilità di essa da parte della maggioranza delle imprese distributrici.

Ritenuto che sia opportuno:

- definire un corrispettivo PCV per la commercializzazione dell'attività di vendita nell'ambito del servizio di maggior tutela ad un livello allineato ai costi sostenuti da un venditore nel mercato libero;
- differenziare il corrispettivo PCV in funzione della tipologia dei clienti serviti ed articolarlo in un'unica componente espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno per tutte le tipologie contrattuali diverse dai punti di prelievo in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica ed in centesimi di euro per kWh per tale tipologia contrattuale.

Ritenuto, inoltre, che sia opportuno:

- ai fini della remunerazione degli esercenti la maggior tutela:
 - determinare il valore del capitale circolante netto in modo convenzionale;
 - includere tra la remunerazione, con esclusivo riferimento all'anno 2008, la voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti, attraverso una quantificazione convenzionale del livello come percentuale del fatturato in linea con gli standard internazionali, anche in considerazione dell'evoluzione della regolazione della morosità dei clienti finali;
 - fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto ad un livello pari al 7%, anche in considerazione del riconoscimento della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti di cui al precedente alinea;
- definire, per le imprese distributrici che erogano direttamente il servizio di maggior tutela, una specifica remunerazione che tiene conto delle sinergie legate all'erogazione contestuale dei servizi di maggior tutela e di distribuzione;
- prevedere un'articolazione dei corrispettivi fissati per ciascun esercente a remunerazione dell'attività di commercializzazione conforme all'articolazione del corrispettivo PCV;
- prevedere al termine dell'anno 2008, per gli esercenti la maggior tutela diversi dalle imprese distributrici, un meccanismo di compensazione per riportare il livello della remunerazione definita sulla base dei costi di consuntivo, qualora si verificassero situazioni di squilibrio tra i ricavi e i costi da riconoscere, determinati sulla base delle rilevazioni contabili, tali da generare una differenza superiore al 5%, e che tale meccanismo sia definito con successivo provvedimento;
- definire con successivo provvedimento, in relazione all'incertezza dei dati analizzati e all'evoluzione del processo di liberalizzazione le modalità di

fissazione dei meccanismi automatici di aggiornamento annuale del livello di remunerazione degli esercenti la maggior tutela, nonché dei meccanismi di compensazione nei casi in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela diminuisca progressivamente fino ad un livello tale da non consentire la copertura dei costi fissi.

Ritenuto, inoltre, che sia opportuno:

- definire il meccanismo di restituzione tra i ricavi conseguiti dall'applicazione del corrispettivo PCV e l'ammontare della remunerazione riconosciuta all'esercente la maggior tutela, prevedendo:
 - una specifica componente delle condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali, differenziata per ciascuna tipologia contrattuale e, con riferimento ai clienti domestici, per scaglioni di consumo;
 - che ciascun esercente la maggior tutela versi alla Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) la differenza tra il gettito conseguito dall'applicazione del corrispettivo PCV, al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente di cui al precedente alinea, e la remunerazione riconosciuta;
 - che Terna versi a ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, una specifica componente applicata ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione sul mercato libero ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia;
 - che la Cassa provveda ad erogare a Terna l'ammontare corrispondente all'applicazione della componente di cui al precedente alinea.

Ritenuto, infine, che sia opportuno:

- che le imprese distributrici predispongano procedure informatiche che permettano ai venditori utenti del trasporto di poter accedere in modo efficiente ai medesimi dati dei punti di prelievo che le medesime imprese distributrici rendono disponibili ai titolari dei punti di prelievo ai sensi del TIT;
- modificare il TIV e la deliberazione n. 111/06 al fine di recepire quanto previsto dal presente provvedimento.

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:
 - a) all'articolo 1, comma 1 è eliminata la seguente frase "alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, ed all'Allegato A";
 - b) all'articolo 1, comma 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “• **componente DISP_{BT}** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;

- **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela se tale esercente opera attraverso una società separata dall'impresa distributrice nei casi in cui l'ambito servito ricomprende più di 100'000 clienti finali;
 - **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela se tale esercente è l'impresa distributrice nei casi in cui l'ambito servito ricomprende non più di 100'000 clienti finali;”
- c) all'articolo 1, comma 1 la definizione di corrispettivo PCV è sostituita con la seguente:
- “• **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;”
- d) all'articolo 1, comma 1 è introdotto il seguente riferimento normativo:
- “• **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007;”
- e) all'articolo 1, comma 1 il riferimento normativo decreto-legge 18 giugno 2007 è sostituito dal seguente:
- “• **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante “Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, convertito in legge con la legge n. 125/07;”
- f) all'articolo 1, comma 1 il riferimento al TIT è sostituito dal seguente:
- “• **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità, n. 348/07;”
- g) all'articolo 7, comma 1 è aggiunta la seguente lettera e):
- “e) la componente DISP_{BT}.”
- h) l'articolo 7, comma 5 è sostituito dal seguente:
- “7.5 Il parametro λ è pari a:
- $$\lambda = 1 + fp$$
- dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06.
 Gli elementi PE , PD ed i corrispettivi unitari PED e PPE sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.”
- i) all'articolo 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i seguenti commi:
- “7.5 La componente DISP_{BT} di cui al comma 7.1, lettera e) è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica

del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.

7.6 I valori della componente $DISP_{BT}$ differenziati secondo le modalità di cui al comma 7.5 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.”

j) dopo l'articolo 7 è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 7bis

Contributi in quota fissa

7bis.1 L'esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:

- a) voltture o subentri;
- b) disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità;
- c) riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente.”

k) l'articolo 8, comma 2, le parole “di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04” sono sostituite con “di cui alla deliberazione n. 333/07”;

l) dopo l'articolo 9 è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 9bis

Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

9bis.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:

- a) la componente RCV , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, se l'esercente la maggior tutela è un soggetto societariamente separato dall'impresa distributrice;
- b) la componente RCV_i i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.

9bis.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla Cassa entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra:

- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$; e
- b) l'ammontare di cui al comma 9bis.1.”

m) all'articolo 18, comma 2, le parole “all'articolo 36 del TIT” sono sostituite con “all'articolo 22 del TIT”;

n) all'articolo 18, dopo il comma 18.4, è inserito il seguente comma:

“18.5 Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa distributrice mette a

disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari, in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano l'accesso unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte dell'utente del trasporto in caso di utilizzo di portali *web*.”

- o) l'articolo 21 è soppresso;
- p) l'articolo 24 è sostituito col seguente:

“Articolo 24

Meccanismo di compensazione per l'anno 2008

- 24.1 Con successivo provvedimento, entro il 29 febbraio 2008, l'Autorità definisce un meccanismo di compensazione dei costi commerciali sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, a tutela dell'equilibrio economico finanziario dei medesimi esercenti.”
- q) l'articolo 25, comma 2 è sostituito dal seguente:
 “25.2 Il gettito di cui al comma 9bis.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione. Il Conto viene utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.”
- r) all'articolo 25, comma 4, le parole “all'articolo 66 del TIT” sono sostituite con “all'articolo 70 del TIT”;
- s) la Tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1

| | | <i>PCV1</i> | <i>PCV3</i> |
|--|--|--|-----------------------|
| Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela | | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) | Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione | 3000,00 | - |
| lettera b) | Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica | - | 0,133 |
| lettera c) | Altri punti di prelievo in bassa tensione | 4970,00 | - |

- t) sono introdotte le seguenti tabelle:

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

| | | <i>DISP1</i> | <i>DISP3</i> |
|--|--|--|-----------------------|
| Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela | | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera b) | Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica | - | -0,048 |
| lettera c) | Altri punti di prelievo in bassa tensione | -1750,98 | - |

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

| |
|-------------------------------------|
| <i>cent€/punto di prelievo/anno</i> |
| -2610,30 |

| Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno) | | <i>Cent€/kWh</i> |
|--|--------|------------------|
| da | fino a | |
| 0 | 900 | - |
| 901 | 1800 | 0,197 |
| 1801 | 2640 | 0,681 |
| 2641 | 3540 | 1,938 |
| 3541 | 4440 | 2,057 |
| oltre 4440 | | 0,792 |

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

| | |
|----------------------------------|------------------|
| <i>cent€/punto prelievo/anno</i> | <i>cent€/kWh</i> |
| -1864,50 | 0,792 |

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1

| | | <i>RCV1</i> | <i>RCV3</i> |
|--|--|--|-----------------------|
| Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela | | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) | Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione | 1747,33 | - |
| lettera b) | Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica | - | 0,071 |
| lettera c) | Altri punti di prelievo in bassa tensione | 2677,81 | - |

Tabella 5: Componente RCVi di cui al comma 9bis.1

| | | <i>RCVi1</i> | <i>RCVi3</i> |
|--|--|--|-----------------------|
| Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela | | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) | Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione | 1397,86 | - |
| lettera b) | Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica | - | 0,057 |
| lettera c) | Altri punti di prelievo in bassa tensione | 2142,25 | - |

2. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 111/06:
- a) dopo l'articolo 48 è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 48bis

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 48bis.1 Entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna l'ammontare del corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela determinato applicando il corrispettivo unitario di cui comma 48bis.3 al numero dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia e all'energia elettrica prelevata dai medesimi punti, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.
- 48bis.2 Entro i termini di cui all'articolo 38, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, il corrispettivo di cui al precedente comma.
- 48bis.3 I valori del corrispettivo unitario di cui al comma 48bis.1 sono pari ai valori della Tabella 3 del TIV.”
3. di fissare l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al TIV di cui al punto 1 e alla deliberazione n. 111/06 di cui al punto 2 all'1 gennaio 2008;
4. di prevedere che le imprese distributrici, entro 120 giorni dal presente provvedimento, mettano a punto le procedure informatiche opportune alle

disposizioni di cui al comma 18.5 del TIV, così come modificato dal presente provvedimento;

5. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

29 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis